

## **Proposta di nuova BOZZA di Regolamento del personale volontario e ausiliario**

**Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 12;

Vista la Legge 11 agosto 1991, n.266;

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n.521;

Visto il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **Personale volontario**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183.
3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, transitoriamente costituito, dagli ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
4. Il personale volontario è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione, con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto

dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

## **Articolo 2** **Elenchi del personale volontario**

1. In ogni Comando provinciale dei vigili del fuoco sono istituiti tre distinti elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:

**elenco A:** personale volontario in servizio ausiliario, di seguito "Ausiliari", per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**elenco B:** personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**elenco C:** personale volontario per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale di cui all'Elenco C si divide in Atleta ed orchestrale.

3. Il personale iscritto nell'elenco C non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 8 e 9.

4. Il transito a domanda dei vigili volontari tra gli elenchi A e B è ammesso solo per le esigenze dell'amministrazione sulla base della effettiva possibilità d'impiego nei servizi istituzionali.

5. Non è ammesso il transito dall'elenco C agli elenchi A e B.

6. Per il personale volontario iscritto in qualità di atleta nell'elenco C) viene costituito apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, le modalità di reclutamento ed iscrizione sono regolate secondo l'allegato II al presente decreto.

7. Per il personale volontario iscritto in qualità di orchestrale nell'elenco C) comma 1, in attesa dell'emanazione di apposito decreto attuativo di riordino della banda musicale, si applicano le modalità di reclutamento e selezione di cui all'allegato I del presente decreto.

8. Nell'albo può essere iscritto anche il personale volontario di cui agli elenchi A e B, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, chiamato a partecipare alle manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, il personale di cui all'elenco A, ai fini di una graduatoria per i richiami in servizio, è ulteriormente diviso in A1 disoccupati e A2 occupati, dove per disoccupati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro diverso dal tempo indeterminato. I lavoratori a partita IVA, sono considerati occupati se con un reddito lordo annuo superiore **ai 20 mila euro.**

### **Articolo 3 Qualifiche**

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

- a) vigile ausiliario per gli iscritti negli elenchi A;
- b) capo squadra volontario e vigile volontario per gli iscritti nell'elenco B;
- c) Vigile volontario "orchestrato" e "atleta" per gli iscritti nell'elenco C.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica limitatamente alle attività di soccorso.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale con la qualifica di caposquadra volontario svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, i vigili volontari di cui agli elenchi A e B svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

### **Articolo 4**

#### **Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari**

1. Presso ciascun distaccamento volontario, il contingente del personale volontario dell'elenco B è determinato come segue:

- a) Otto capi squadra volontari, cui si aggiunge un caposquadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
- b) almeno trenta e non più di sessanta vigili volontari.

## **Capo II RECLUTAMENTO**

### **Articolo 5**

#### **Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari**

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) idoneità psico - fisica ed attitudinale da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento;
- d) età non inferiore a diciotto e non superiore a trenta anni;
- e) godimento dei diritti politici;
- f) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n.3;
- g) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. Per l'iscrizione nell'elenco C in qualità di atleta o d'orchestrante, al personale volontario è richiesto il possesso dei requisiti di età, di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché dei titoli sportivi e musicali previsti all'articolo 145 e dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ai fini della sola partecipazione alle altre attività si prescinde dal possesso del requisito dell'età e della idoneità psico-fisica di cui alle lettere c) e d).

3. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende iscriversi, tra quelli di cui all'articolo 2 comma 1.

4. All'esperimento delle domande per i nuovi reclutamenti, si procederà previo accordo con le OO.SS. rappresentative, attraverso apposito Decreto Ministeriale, tenendo conto del numero totale degli iscritti e delle reali necessità del CNVVF, e tenuto conto che il personale volontario ed ausiliario non può in nessun modo essere impiegato in sostituzione del personale effettivo in servizio permanente.

## **Articolo 6**

### **Incompatibilità**

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

- a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia;
- c) gli amministratori di società e i titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e i titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
- d) Gli appartenenti a qualsiasi titolo di Associazioni di Protezione civile e della Croce Rossa.

## **Articolo 7**

### **Corsi di addestramento iniziale del personale volontario**

1. L'iscrizione negli elenchi A e B degli aspiranti vigili volontari a domanda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, è subordinata al superamento di un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Nel caso di esito negativo, è facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la mancata iscrizione negli elenchi del personale volontario.

2. Gli aspiranti vigili volontari sono assicurati dall'INAIL, contro gli infortuni e le infermità contratti per causa di servizio. In caso di infortunio con conseguente inabilità al ruolo operativo è prevista l'assunzione nei ruoli tecnici e/o amministrativi del CNVVF;

3. La commissione esaminatrice per accertare l'idoneità dell'aspirante vigile volontario di cui al comma 1, è nominata con decreto del direttore regionale competente ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, ai quali si aggiungono tre rappresentanti sindacali a rotazione tra le sigle maggiormente rappresentative.

## **Articolo 8**

### **Corsi di formazione del personale volontario**

1. Il personale volontario, iscritto negli elenchi A e B può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle sei ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
3. I periodi di frequenza ai corsi di formazione e di addestramento, con l'eccezione del corso di cui all'articolo 8, sono considerati richiami in servizio temporaneo e retribuiti secondo il CCNL di categoria.
4. Nella pianificazione annuale dei corsi di formazione, ogni Comando provinciale dovrà tener conto del personale ausiliario di cui all'elenco A, che dovrà necessariamente essere coinvolto in momenti formativi, stabiliti in base alle necessità di impiego.
5. Ogni ausiliario dispone di un apposito fascicolo formativo, che sarà curato ed aggiornato a cura del Comando di appartenenza.

## **Articolo 9**

### **Corsi periodici di addestramento del personale volontario**

1. Per poter essere richiamato in servizio, il personale volontario degli elenchi A e B è tenuto all'addestramento periodico. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza, in accordo con le OO.SS. . Al fine di garantire un numero di ore non inferiori a quindici trimestrali. Il personale dell'elenco B svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento, in osservanza delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a sei mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno trenta ore.
3. L'obbligo addestrativo trimestrale si considera assolto, se durante il trimestre di riferimento si è svolto richiamo in servizio operativo.

## **Articolo 10**

### **Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario**

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di due anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente Comandante provinciale a un volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

## **Capo III**

### **AVANZAMENTO**

## **Articolo 11**

### **Conferimento della qualifica di capo squadra volontario**

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione con superamento della prova finale.
2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui al comma 5 e fino alla copertura dei posti disponibili, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due anni con lodevole profitto, attestato dal comandante

provinciale e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 22/30 all'esame finale.

4. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di periodicità almeno triennale, sono fissati il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, i titoli valutabili, le modalità di espletamento delle procedure di selezione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.

5. Il corso di formazione di cui al punto 1 non potrà essere svolto in modalità e-learning, ma dovrà prevedere un esame per l'acquisizione delle indispensabili conoscenze teoriche pratiche, inerenti il ruolo che si andrà a ricoprire.

#### **Capo IV**

#### **IMPIEGO**

#### **Articolo 12**

#### **Modalità di impiego del personale volontario**

1. Il personale volontario iscritto negli elenchi A e B è richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. Le modalità dei richiami saranno stabiliti da apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente DPR.

2. Il personale volontario iscritto nell'elenco A, inoltre, è richiamato in servizio in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, motivate dall'autorità competente che opera il richiamo. Ciascun periodo di richiamo di norma ha una durata non inferiore a trenta giorni;

3. I richiami di cui al comma 2 vengono disposti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nei limiti della autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una provincia diversa da quella di iscrizione, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal competente direttore regionale o dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui il servizio debba essere espletato in una regione diversa.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 comma 7, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento, tenendo conto dei criteri della rotazione, dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati; per specifiche esigenze connesse al servizio di soccorso o per particolari compiti di istituto, i periodi di richiamo possono essere disposti consecutivamente ovvero con la rotazione tra personale volontario in possesso delle qualificazioni necessarie.

5. Il personale volontario dei distaccamenti volontari, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1), è richiamato in servizio:

- a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su richiesta di soccorso secondo le procedure operative stabilite dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su disposizione del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

6. Il personale volontario iscritto nell'albo nazionale di cui all'articolo 2 comma 5 e 6 può essere

richiamato in servizio per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

### **Articolo 13**

#### **Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico**

1. Gli ausiliari di cui all'art.2 comma 1 elenco A, usufruiscono della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale.

### **Articolo 14**

#### **Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso**

1. Il personale volontario di cui all'elenco A e B, riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di soccorso, ma idoneo a proficuo servizio, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi di soccorso tecnico urgente, qualora per le esigenze dell'amministrazione sussista effettiva possibilità d'impiego. Tale impiego non costituisce richiamo in servizio solo per il personale di cui all'elenco B.

2. Per il personale di cui al comma 1, non vige l'obbligo di svolgere l'attività addestrativa di cui all'articolo 10;

3. Il personale volontario inidoneo al servizio di soccorso per inabilità o invalidità contratte per causa di servizio sono assunti nei ruoli amministrativi e/o tecnici del CNVVF.

### **Articolo 15**

#### **Cancellazione dagli elenchi del personale volontario**

1. La cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario è prevista per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;
- c) raggiungimento dei limiti di età;
- d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione di cui all'articolo 8 comma 6, previo parere favorevole delle OO.SS.
- e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, previo parere favorevole delle OO.SS.;
- f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per almeno due anni, all'attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A e B;
- g) ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- h) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta a qualsiasi titolo, al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera;

- i) assenza ingiustificata agli accertamenti di cui alla lettera g), nonché a quelli disposti dall'amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
- l) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto;

2. Si procede alla cancellazione d'ufficio, altresì, nei confronti del personale volontario iscritto nell'elenco C che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, alle manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per almeno due anni.

#### **Articolo 16**

##### **Ordinamento gerarchico del personale volontario**

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovra ordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di richiami in servizio. A parità di anzianità di servizio, la gerarchia è determinata dalla data di iscrizione nell'elenco dei volontari.

#### **Articolo 17**

##### **Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario**

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 8 , 9 e 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
3. Il personale iscritto negli elenchi A e B, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 8 o il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 9 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché quelle di cui all'art. 21, comma 2, del DM 9 aprile 1994 come modificato dal DM 6 ottobre 2003, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti.
4. Il superamento del corso di formazione iniziale è altresì valevole ai fini del rilascio dell'attestato del corso per addetto antincendio rischio elevato, così come disciplinato dall'allegato IX del DM 10 marzo 1998.

#### **Articolo 18**

##### **Onorificenze**

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.
2. Al compimento del 10 anno di servizio è rilasciato la croce di anzianità, in concomitanza della Festa di S.Barbara e della Festa del Corpo.

#### **Articolo 19**

##### **Tessera di riconoscimento**

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, in conformità alle



disposizioni vigenti in materia per il personale permanente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera, tenendo conto delle specifiche attività svolte dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 comma 1.

3. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

## **Articolo 20**

### **Vestiario ed equipaggiamento**

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento e i relativi dispositivi di protezione individuale per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

3. Il Vestiario, l'equipaggiamento ed i relativi DPI di cui al comma 1, sono ad esclusivo uso personale è vietata ogni promiscuità nell'utilizzo dei dispositivi protezione individuale. Nell'assegnazione dei DPI e del vestiario si dovrà tener conto delle reali necessità di impiego.

4. E' vietato l'impiego di personale volontario sprovvisto dell'equipaggiamento necessario al ruolo rivestito ed alle reali necessità di impiego.

## **Articolo 21**

### **Copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento e' assicurato dall'INAIL contro gli infortuni e le infermità contratte per causa di servizio. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni , vigenti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al DPR n. 461/2001.

2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) e il personale di cui all'articolo 14 per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distaccamento, nonché il personale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) per gli infortuni e le infermità contratti a causa delle attività di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La malattia e l'infortunio per cause derivati dal servizio protraggono per il personale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) e lettera c), il richiamo in servizio per tutta la durata della malattia e dell'infortunio.

4. La malattia e l'infortunio incorse durante il periodo di richiamo, compreso il tragitto in itinere, sono retribuite dall'ente assicuratore.

**Articolo 22**  
**Transito nei ruoli permanenti effettivi**

1. Il Vigile volontario, che transita nei ruoli permanenti mantiene l'anzianità di servizio, ai fini della progressione economica e per la progressione di carriera.

**Articolo 22.**  
**Reinserimento del personale volontario nel mondo del lavoro**

1. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, è disposta una riserva obbligatoria pari al venti per cento, di posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco che abbiano svolto almeno centosessanta giorni di servizio. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero dell'Interno copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.

2. Se la riserva per i volontari dei Vigili del fuoco, nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

**Articolo 23**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale dei vigili del fuoco conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

3. Fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

4. In prima applicazione del presente provvedimento, il personale volontario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, nonché quello che ha presentato domanda di iscrizione, deve optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco

dei vigili del fuoco entro il termine di 240 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha presentato richiesta viene iscritto d'ufficio nei ruoli del personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera b).

5. Il personale volontario appartenente alle previgenti qualifiche di funzionario tecnico antincendi volontario, capo reparto volontario e capo squadra volontario può optare, in alternativa a quanto previsto al comma 4, per il passaggio alla qualifica di capo squadra volontario di cui all'elenco B, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera f), anche in soprannumero al contingente di cui all'articolo 4, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accertamento della idoneità del personale di cui all'articolo 2, comma 5 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

#### **Articolo 24**

##### **Abrogazioni**

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

#### **Articolo 25**

##### **Invarianza degli oneri**

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## **ALLEGATO I**

### **Reclutamento del personale della banda musicale del CNVVF**

#### **Art. 1. Reclutamento**

1. Il reclutamento del personale della banda musicale del CNVVF avviene a domanda dell'interessato, attraverso bandi di selezione, in base alle carenze di organico che si dovessero manifestare secondo quanto disposto dall'organico di cui al successivo art.2, mediante audizioni di personale in possesso di titoli specifici, indetti dall'amministrazione V.V.F.
2. In prima istanza saranno ricercate le professionalità richieste tra gli appartenenti a vario titolo del CNVVF. Qualora i posti necessari rimanessero ancora vacanti si procederà attraverso selezione esterna di cui al comma 1.
3. I bandi di selezione stabiliscono:
  - a) il numero dei posti da mettere a bando per i ruoli o le parti da ricoprire;
  - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
  - d) la nomina delle commissioni;
  - e) i criteri per la formazione delle graduatorie.
4. Con decreti del Capo Dipartimento sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei bandi.

#### **Art.2 Organico**

1. L'organico della Banda si compone di:
  - a) un maestro direttore
  - b) un maestro vice direttore
  - c) centotre orchestrali
2. L'organizzazione strumentale è disciplinata dalla tabella A, allegata al presente decreto.

#### **Art. 3 Titoli, prove e procedure d'esame**

1. Il candidato viene valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di selezione.
2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:
  - a) prove pratiche scritte e di direzione, per il maestro direttore e per il maestro vice direttore;
  - b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;

c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista;

d) prova teorica, per tutti i candidati.

3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) categoria I - titoli accademici:

- diploma accademico di secondo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100;

- diploma accademico di primo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100;

b) categoria II - titoli didattici:

- incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 5/100;

c) categoria III - titoli professionali:

- attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità: fino a punti 15/100.

4. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalità (ossia una comprovata capacità ) richiesta per la partecipazione al concorso.

5. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza al CNVVF. Nei bandi di selezione degli orchestrali, a parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti al CNVVF sono preferiti, nell'ordine:

a) il candidato che rivesta il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.

6. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti al CNVVF, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

#### **Art. 4**

#### **Reclutamento del maestro direttore**

1. Per il reclutamento del maestro direttore di banda possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;

b) abbiano conseguito il diploma di strumentazione per banda e il diploma di composizione o di direzione d'orchestra in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

2. Si prescinde dal limite massimo d'età per il concorrente che sia già:

a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di polizia;

**Art. 5**  
**Reclutamento del maestro vice direttore**

1. Il reclutamento del maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante bando di selezione di cui all'art.1 per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

- a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;
- b) abbiano conseguito il diploma in strumentazione per banda in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

**Art. 6**  
**Reclutamento degli orchestrali**

1. Gli orchestrali della banda musicale del CNVVF, sono reclutati ai sensi dell'art.1 presente allegato, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che:

- a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 50°;
- b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come da tabella B annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
- c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

2. Il limite massimo di età e' elevato di 5 anni per gli appartenenti del CNVVF, in attività di servizio.

**Art. 7**  
**Reclutamento dell'archivista**

1. L'archivista della banda musicale del CNVVF e' reclutato mediante bando di selezione per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

- a) abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40°;
- b) abbiano conseguito un diploma di pianoforte in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
- c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

2. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per gli appartenenti al CNVVF in attività di servizio.

**Commissioni per i concorsi e modalità di nomine di formazione del personale della banda musicale**

**Art. 8**  
**Commissione per il reclutamento a maestro direttore e maestro vice direttore**

1. La commissione esaminatrice del bando di selezione di cui all'articolo 1 e' composta da:

a) un dirigente generale da non oltre tre anni, presidente;

b) due insegnanti di conservatorio statale;

c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Dipartimento dei VVF appartenente all'area I concorsi d'accesso.

#### **Art. 9**

#### **Commissioni per il reclutamento a orchestrale e ad archivista**

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 sono composte:

a) da un dirigente generale da non oltre tre anni, presidente;

b) dal maestro direttore della banda musicale del CNVVF o della banda musicale del Corpo di polizia o altre Forze Armate;

c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Dipartimento dei VVF appartenente all'area I concorsi d'accesso.

#### **Art. 10**

#### **Nomina del maestro direttore**

1. La nomina del maestro direttore di banda ha luogo con il grado di sostituto direttore antincendi. Come da l'art. 19 comma 1 lettera d) del d.lgs. 217/05.

2. Il concorrente, già appartenente ai ruoli VVF di grado superiore a quello di sostituto direttore antincendi, il quale risulti vincitore del bando di selezione di cui all'articolo 3, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

#### **Art. 11.**

#### **Nomina del maestro vice direttore**

1. La nomina del maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di Capo reparto. Come da art. 10 comma 1 lettera c) del d.lgs. 217/05.

2. Il concorrente, già appartenente ai ruoli VVF di grado superiore a quello di sostituto direttore antincendi, il quale risulti vincitore del bando di selezione di cui all'articolo 3, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

#### **Art. 12**

#### **Nomina degli orchestrali e dell'archivista**

1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del bando di selezione a orchestrale sono nominati orchestrali dei vigili del fuoco.

2. L'aspirante dichiarato vincitore del bando ad archivista è nominato Caposquadra del ruolo degli orchestrali del CNVVF.
3. La nomina a orchestrale o ad archivista avviene con determinazione dal Capo del Corpo VVF .
4. I vincitori del bando di selezione provenienti dai ruoli Permanenti del CNVVF :
  - a) se di livello uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
  - b) se di livello superiore, sono nominati col livello corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari livello aventi uguale anzianità assoluta.
5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applica il regolamento di servizio per il personale del CNVVF.

### **Disposizioni in materia di trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale**

#### **Art. 13**

#### **Impiego del personale non idoneo**

1. Il personale orchestrale inidoneo che perde l'idoneità tecnica può transitare a domanda negli elenchi A e B, di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. I transiti di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Capo Dipartimento del Corpo Nazionale VVF .

#### **Art. 14**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### TABELLA A

#### ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

- n. 3 Flauti
- n. 1 Ottavino
- n. 3 Oboe
- n. 1 Corno inglese
- n. 2 Clarinetti piccoli Lab
- n. 2 Clarinetti piccoli Mib
- n. 22 Clarinetti soprani Sib
- n. 4 Clarinetti contralti Mib
- n. 3 Clarinetti bassi Sib
- n. 1 Clarinetto contrabbasso Mib
- n. 2 Fagotti



n. 2 Saxofoni soprani Sib  
 n. 4 Saxofoni contralti Mib  
 n. 2 Saxofoni tenori Sib  
 n. 2 Saxofoni baritoni Mib  
 n. 1 Saxofono basso Sib  
 n. 6 Corni  
 n. 4 Trombe Sib acuto  
 n. 2 Trombe in Fa-Mib  
 n. 2 Trombe Sib basso  
 n. 4 Tromboni tenori  
 n. 1 Trombone basso in Fa  
 n. 2 Flicorni soprani Mib  
 n. 4 Flicorni soprani Sib  
 n. 2 Flicorni contralti Mib  
 n. 3 Flicorni tenori Sib  
 n. 3 Flicorni bassi Sib  
 n. 2 Flicorni bassi gravi in Fa  
 n. 4 Flicorni c/bassi Sib  
 n. 1 Pianoforte  
 n. 1 Chitarra  
 n. 1 Timpano  
 n. 2 Tamburi  
 n. 2 Piatti  
 n. 2 Grancasse

#### DISTRIBUZIONE PARTITURE

STRUMENTI	1A	1B	2A	2B	3A	3B	obbligo
<b>3 FLAUTI</b>							
<b>1 OTTAVINO</b>							
<b>3 OBOI</b>							
<b>1 CORNO INGLESE</b>							
<b>2 CLARINETTI PICCOLO Lab</b>							
<b>2 CLARINETTI PICCOLO Mib</b>							
<b>22 CLARINETTI Sib</b>							
<b>4 CLARINETTI Contralti Mib</b>							
<b>3 CLARINETTI BASSI Sib</b>							
<b>1 CLARINETTO Contrabbasso Mib</b>							
<b>2 FAGOTTI</b>							
<b>2 SAXOFONI Soprani Sib</b>							
<b>4 SAXOFONI Contralti Mib</b>							
<b>2 SAXOFONI Tenori Sib</b>							
<b>2 SAXOFONI Baritoni Mib</b>							

STRUMENTI	1A	1B	2A	2B	3A	3B	obbligo
1 SAXOFONO Basso Sib							
6 CORNI							
4 TROMBE Sib							
2 TROMBE FA-Mib							
2 TROMBE Sib basso							
4 TROMBONI Tenori							
1 TROMBONE Basso FA							
2 FLICORNI Soprani Mib							
4 FLICORNI Soprani Sib							
2 FLICORNI Contralti Mib							
3 FLICORNI Tenori Sib							
3 FLICORNI Bassi Sib							
2 Flicorni Bassi gravi FA							
4 FLICORNI Contrabbassi Sib							
1 PIANOFORTE							ARCHIVISTA
1 CHITARRA							
1 TIMPANO							
2 TAMBURI							
2 PIATTI							
2 GRANCASSE							

## ALLEGATO II

### **Come entrare a far parte del Gruppo Sportivo dei VVF “Fiamme Rosse”**

1. Il reclutamento degli atleti avviene mediante bandi di selezione per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 145 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005.
2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla successiva tabella A, categoria I.
3. Il bando è indetto con decreto del Capo del Corpo VV.F.

Il relativo bando deve contenere:

1. Il numero dei posti messi a concorso relativamente alle singole discipline sportive, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;
2. i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
3. le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
4. le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi;
5. ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti è effettuato a cura dell'Amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.

Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, può essere assegnato al “Gruppo sportivo Fiamme Rosse”, con il consenso dell'interessato, il personale proveniente dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 (atleta di interesse nazionale).

## Tabella A

### A) CATEGORIA I

#### TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL CONI

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: **fino a punti 30.**
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: **fino a punti 25.**
3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: **fino a punti 20.**
4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: **fino a punti 15.**
5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa o ai Campionati mondiali militari (CISM): **fino a punti 12.**
6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: **fino a punti 12.**
7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di Categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: **fino a punti 10.**
8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: **fino a punti 10.**
9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: **fino a punti 8.**
10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: **fino a punti 10.**
11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: **fino a punti 8.**

## B) CATEGORIA II

### ANAGRAFICA, TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1. età anagrafica (alla scadenza della presentazione domande): da 18 anni a 40 a scalare: **fino a punti 6**.
2. (\*) diploma di laurea: **punti 2**; a) corso di specializzazione post laurea: punti **0,5**; b) abilitazione all'esercizio della professione: punti **0,5**.
3. (\*) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: **punti 1**.
4. attestato di tecnico specialista sportivo: **punti 1**.
5. Provenienza dai ruoli del CNVVF: **punti 10**.

(\*) 1 punteggi previsti ai punti 2 e 3 non sono cumulabili tra loro

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL  
PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

**Art.1.**

1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

- a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
- b) statura non inferiore a metri 1,62;
- c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:  $I.M.C. = p/(h \times h)$  I.M.C. = indice di massa corporea  $p$  = peso corporeo (espresso in chilogrammi)  $h$  = altezza (espressa in metri) indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;
- d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);
- e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;
- f) acutezza visiva: per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti; - per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
- g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
- h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

**Art. 2.**

1. Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

- a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;
- b) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;
- c) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
- d) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;
- e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
- f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità;

g) le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

h) le infermita' e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

i) dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

l) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

m) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sopraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali, le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

n) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonche' rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocoele;

o) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalita' organica; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;

p) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalita'; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

r) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre, n. 309, e successive modificazioni;

w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio volontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

### **Art. 3.**

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.

### **Art. 4**

Il requisito dell'altezza è un parametro valutabile ai soli fini dell'ingresso nel ruolo, non è più necessario tale valutazione ai fini della permanenza in ruolo in fase di rinnovo di libretto d'idoneità sanitaria.

Tabella II  
(prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3)

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

- il Corpo nazionale V.V.F.;
- codice di comportamento dei dipendenti delle PPAA.;
- adempimenti amministrativi;
- la protezione civile;
- miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 81/2008);



- attrezzature di protezione individuale;
- costruzioni e dissesti statici;
- sostanze pericolose;
- strategia e tattica di intervento;
- polizia giudiziaria;
- il rapporto di intervento;
- impianti tecnologici;
- la pianificazione dell'emergenza;
- le calamita' naturali;
- il rischio industriale;
- la cartografia;
- struttura del rapporto di lavoro.